

LAGO di TARSIA FOCE del CRATI

Riserve naturali della Regione Calabria



Piano di Assetto Naturalistico

Regolamento

Norme di attuazione e Regolamenti attuativi



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare



Dipartimento Politiche dell' Ambiente



Ente gestore Riserve Tarsia-Crati



REGOLAMENTO

INDICE

TITOLO PRIMO Disposizioni generali

Art. 1	Norme generali
Art. 2	Obiettivi del Piano
Art. 3	Elementi costitutivi del Piano
Art. 4	Funzioni del Piano
Art. 5	Rapporti con gli altri strumenti urbanistici
Art. 6	Ente gestore
Art. 7	Attuazione del Piano
Art. 8	Sorveglianza
Art. 9	Sanzioni

TITOLO SECONDO Uso del territorio

Art. 10	Autorizzazioni
Art. 11	Zonizzazione
Art. 12	Norme generali di tutela della flora
Art. 13	Norme di gestione forestale
Art. 14	Norme generali di tutela della fauna
Art. 15	Attività agro-silvo-pastorali
Art. 16	Norme generali sulla viabilità
Art. 17	Norme relative alla costruzione di opere, strade e manufatti
Art. 18	Norme relative alle recinzioni e alle opere stradali
Art. 19	Controllo e monitoraggio
Art. 20	Suolo e gestione delle acque
Art. 21	Paesaggio
Art. 22	Interventi prioritari di conservazione e tutela
Art. 23	Acquisizioni di aree
Art. 24	Modifica dei confini
Art. 25	Aree contigue



TITOLO TERZO Utilizzo e fruizione

Art. 26	Simbolo ed uso della denominazione delle Riserve
Art. 27	Accessibilità e fruibilità
Art. 28	Attrezzature e servizi
Art. 29	Segnaletica e cartellonistica
Art. 30	Circolazione e sosta con mezzi motorizzati
Art. 31	Accensione di fuochi e abbruciamenti
Art. 32	Introduzione di cani
Art. 33	Emissioni sonore e luminose
Art. 34	Campeggio
Art. 35	Rifiuti
Art. 36	Armi ed esplosivi
Art. 37	Raccolta di rocce, minerali, reperti archeologici e fossili
Art. 38	Attività estrattiva
Art. 39	Navigazione
Art. 40	Norme per attività di riprese video-fotografiche
Art. 41	Norme per attività di ricerca scientifica
Art. 42	Usi civici
Art. 43	Attività eco-compatibili

TITOLO QUARTO Disposizioni finali e transitorie

Art. 44	Norme di salvaguardia
Art. 45	Revisione ed aggiornamento del Piano
Art. 46	Deroghe alle presenti norme di attuazione
Art. 47	Norma finale

ALLEGATI

ALLEGATO A	Regolamento per la fruizione naturalistica
ALLEGATO B	Regolamento per la ricerca scientifica
ALLEGATO C	Regolamento per le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive
ALLEGATO D	Regolamento per la gestione della fauna selvatica



TITOLO PRIMO Disposizioni generali

Art. 1

Norme generali

1. Le presenti norme con i relativi regolamenti allegati disciplinano la fruizione e l'uso delle risorse e del territorio delle Riserve naturali regionali del Bacino di Tarsia e della Foce del Crati (d'ora in avanti dette anche Riserve), per come individuato dalla perimetrazione riportata nella cartografia dei confini.

Art. 2

Obiettivi del Piano

1. In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge istitutiva delle Riserve, dalla Legge quadro nazionale (Legge n. 394/91) e dalla Legge regionale (L.R. della Calabria n. 10/03) in materia di aree protette il Piano di Assetto Naturalistico delle Riserve si prefigge i seguenti obiettivi:
 - a) l'identificazione e localizzazione delle emergenze naturali;
 - b) la conservazione e la tutela delle specie animali e vegetali;
 - c) la conservazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale;
 - d) la promozione di interventi finalizzati alla corretta gestione e conservazione delle risorse naturali, ambientali e di gestione del territorio;
 - e) la promozione di interventi eco-compatibili con le finalità delle Riserve;
 - f) la promozione e l'incentivazione delle attività di fruizione didattica e naturalistica;
 - g) la promozione e l'incentivazione delle attività di ricerca scientifica.

Art. 3

Elementi costitutivi del Piano

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del Piano di Assetto Naturalistico i seguenti elaborati:
 - a) la relazione generale contenente l'analisi degli aspetti naturalistici e dell'uso antropico, i criteri e gli indirizzi gestionali delle attività e delle trasformazioni del territorio delle Riserve e le indicazioni degli interventi da attuare;
 - b) il Regolamento contenente le norme di attuazione;
 - c) gli allegati: **A** (regolamento per la fruizione naturalistica), **B** (regolamento per la ricerca scientifica), **C** (regolamento per le riprese fotografiche e cinematografiche), **D** (regolamento per



- la gestione della fauna selvatica);
- d) la documentazione cartografica composta dalle seguenti tavole:
- TAV I - carta dei confini in scala 1.10.000;
 - TAV II - carta dei confini in scala 1.5.000;
 - TAV III - carta delle emergenze faunistiche;
 - TAV IV - carta emergenze floristiche;
 - TAV V - carta dell'uso del suolo;
 - TAV VI - carta degli habitat;
 - TAV VII - carta della vegetazione;
 - TAV VIII - carta dei sentieri;
 - TAV IX - carta della zonizzazione;
 - TAV X - carta catastale;
 - TAV XI - carta dei rischi;
 - TAV XII - carta fascia di rispetto;
 - TAV XIII - carta geologica.

Art. 4

Funzioni del Piano

1. Il Piano di Assetto Naturalistico costituisce strumento di riferimento per tutti gli usi e per tutte le attività comportanti trasformazioni, anche temporanee, del territorio delle Riserve, così come individuato dalla L.R. della Calabria n. 10/2003.

Art. 5

Rapporti con gli altri strumenti urbanistici

1. In conformità con quanto previsto dall'art. 27 della L.R. della Calabria n. 10 del 14 luglio 2003, il Piano di Assetto Naturalistico equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per gli interventi pubblici e di pubblica utilità in esso previsti. Le previsioni, le prescrizioni e le conseguenti norme applicative costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica a livello comunale e sovracomunale.
2. Il Piano Stralcio ed Integrale dell'Autorità di Bacino (PAI) è sovraordinatorio degli strumenti di pianificazione e pertanto si intende assumerne i contenuti precettivi fondamentali, attinenti il territorio compreso entro la perimetrazione delle Riserve.
3. Il PAI della Calabria, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 115 del 28.12.2001, individua tre tipologie di rischio:
 - a) rischio frane;
 - b) rischio inondazione;
 - c) rischio erosione costiera.



Per ciascuna categoria di rischio sono definiti 4 livelli (R1 rischio basso, R2 rischio medio, R3 rischio elevato, R4 rischio molto elevato). Il territorio della Riserva naturale della Foce del Crati ricade interamente in aree di attenzione con rischio R4, mentre la Riserva del Bacino di Tarsia è interessata in minima parte.

4. Gli interventi ammessi in tali aree sono quelli disciplinati dall'Art. 21 delle Norme di Attuazione del PAI.

Art. 6

Ente gestore

1. A seguito di successive modifiche alla legge istitutiva delle Riserve, L. R. della Calabria n. 52 del 05.05.1990, avvenute con L. R. della Calabria n. 34 del 29.12.2010, la gestione delle Riserve è attribuita all'Associazione di protezione ambientale "Amici della Terra Italia".

Art. 7

Attuazione del Piano

1. Il Piano è attuato dall'Ente gestore delle Riserve mediante la propria attività di pianificazione e gestione delle Riserve e applicato e rispettato da tutti gli Enti pubblici e i soggetti privati interessati:
 - a) Regione Calabria;
 - b) Provincia di Cosenza;
 - c) Comune Corigliano Calabro;
 - d) Comune di Cassano Ionio;
 - e) Comune di Santa Sofia d'Epiro;
 - f) Comune di Tarsia;
 - g) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
 - h) Ministero dei Lavori Pubblici ed altri Ministeri;
 - i) Consorzi di Bonifica territorialmente interessati;
 - j) Arpacal;
 - k) Consorzi pubblici;
 - l) Aziende e società pubbliche;
 - m) Università;
 - n) Enti di ricerca;
 - o) Associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della Legge n° 349/86;
 - p) privati portatori di diritti reali nel territorio delle Riserve;
 - q) privati e le associazioni interessate alla collaborazione per l'attuazione delle finalità del Piano delle Riserve.



Art. 8

Sorveglianza

1. La sorveglianza nel territorio delle Riserve, per come previsto dalla Legge regionale della Calabria n. 10 del 14 luglio 2003, è esercitata:
 - a) da apposite guardie parco inserite nella pianta organica dell'Ente gestore delle Riserve;
 - b) dal Corpo Forestale dello Stato;
 - c) dal Corpo di Polizia Provinciale;
 - d) dalla Polizia Municipale dei comuni territorialmente interessati alle Riserve;
 - e) da associazioni ambientaliste riconosciute, che dispongono di guardie ecologiche alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai termini delle norme di pubblica sicurezza, mediante apposita convenzione stipulata con l'Ente gestore delle Riserve;
 - f) dalle Guardie ecologiche volontarie per come individuato dalla Legge regionale della Calabria 21 agosto 2007, n. 19;
 - g) da tutti i soggetti cui sono attribuiti, in base alle leggi vigenti, poteri d'accertamento e contestazione degli illeciti penali e amministrativi.
2. Ai dipendenti e ai collaboratori incaricati dell'Ente gestore possono essere attribuiti poteri di sorveglianza, da esercitare in aggiunta o in concomitanza agli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti ed i collaboratori incaricati assumono la qualifica di guardia giurata, previa autorizzazione rilasciata dal Prefetto ai sensi degli artt. 133 e 134 T.U. Legge di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
3. Il coordinamento dell'attività di sorveglianza è affidato all'Ente gestore delle Riserve.

Art. 9

Sanzioni

1. Nel territorio delle Riserve si applicano le sanzioni penali e amministrative previste dalla normativa statale e regionale vigente in materia.
2. L'Ente gestore delle Riserve ha competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative limitatamente alle violazioni commesse nel territorio delle Riserve.
3. I proventi delle sanzioni sono destinati all'Ente gestore delle Riserve e da questo utilizzati esclusivamente per la realizzazione di interventi di tutela e sviluppo delle Riserve.



4. La vigilanza sul rispetto delle norme derivanti da leggi in materia e dalle Norme e dai Regolamenti delle Riserve, spetta a tutti gli organi cui sono attribuiti, in base alle leggi vigenti, poteri d'accertamento e contestazione degli illeciti penali e amministrativi.



TITOLO SECONDO

Uso del territorio

Art. 10

Autorizzazioni

1. Qualsiasi intervento che comporti trasformazione del territorio delle Riserve è disciplinato dalla presente normativa, anche tramite appositi regolamenti e nel rispetto delle competenze stabilite dalle leggi e regolamenti vigenti, ed è sottoposto al controllo dell'Ente gestore delle Riserve e subordinato in ogni caso al parere favorevole dello stesso. Qualora tale parere non venga fornito entro 60 giorni dall'acquisizione della domanda, esso si intende concesso.
2. Nell'espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza l'Ente gestore delle Riserve, ove ne ravvisi l'opportunità, all'esito di apposite verifiche potrà impartire prescrizioni e divieti nella realizzazione di interventi di trasformazione del territorio all'interno delle Riserve o di svolgimento di attività di qualsiasi genere, che siano in accertato e motivato contrasto con le finalità istitutive delle stesse.
3. Nell'espletamento dei compiti istituzionali l'Ente gestore delle Riserve dovrà tenere conto dei principi e delle direttive in materia di decoro dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio naturalistico, al fine di valutare la rispondenza degli interventi richiesti alle effettive necessità d'uso.
4. Le Riserve del Bacino di Tarsia e della Foce del fiume Crati sono anche Siti di Importanza Comunitaria (SIC) individuati ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CE. Qualsiasi piano o progetto che abbia incidenze significative sui SIC forma oggetto di una opportuna valutazione di incidenza, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Autorità competente al rilascio di autorizzazione in merito è la Regione Calabria.
5. L'Ente gestore delle Riserve, qualora ritenga che particolari interventi e/o progetti abbiano impatti sulle specie o habitat presenti, potrà richiedere la valutazione di incidenza, anche per tipologie di opere escluse dalla procedura di valutazione di incidenza.

Art. 11

Zonizzazione

1. Ai fini della definizione degli usi, degli interventi e delle attività attuabili all'interno delle Riserve, e per graduarne le modalità di fruizione in rapporto alla compatibilità con le finalità istitutive, nel territorio delle Riserve è adottata la seguente zonizzazione:
- zona A, di riserva naturale integrale;



2. La zona A, di riserva naturale integrale, è a sua volta suddivisa nelle seguenti sottozone:
 - sottozona A1, di riserva naturale integrale ad interesse fruitivo-educativo e di ricerca scientifica;
 - sottozona A2, di riserva naturale integrale dove è possibile praticare una razionale attività agro-silvo-pastorale e di fruizione naturalistica.
3. Nella Riserva naturale Bacino di Tarsia sono individuate le seguenti zone:
 - a) **Zona A)** a riserva integrale per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità, in cui occorre garantire la protezione e lo sviluppo degli habitat, delle comunità vegetali ed animali, del suolo e delle diverse componenti ecosistemiche. Sono ammessi interventi di conservazione e tutela, di bonifica e di riqualificazione ambientale e attività di ricerca scientifica. Sono esclusi tutti gli interventi, gli usi e le attività che contrastino con gli indirizzi conservativi suddetti. Detta zona coincide per come identificata nella cartografia della zonizzazione.
 - b) **Sottozona A1)** a riserva naturale integrale dove, oltre alle attività previste nella Zona A, è consentita anche una fruizione naturalistica controllata e regolamentata a carattere esclusivamente didattico, scientifico e culturale. Sono ammessi, altresì, interventi a supporto delle attività educative e di ricerca scientifica e il recupero e il ripristino di fabbricati esistenti da destinare a strutture per la sorveglianza, per la ricerca scientifica e per la fruizione didattica e naturalistica da parte dell'Ente gestore delle Riserve. Sono ammessi, altresì, interventi finalizzati alla mitigazione dell'impatto antropico e veicolare, determinato dalla contigua arteria stradale, la SP 241. Sono esclusi tutti gli interventi, gli usi e le attività che contrastino con gli indirizzi conservativi e fruitivi suddetti. Detta zona coincide per come identificata nella cartografia della zonizzazione.
 - c) **Sottozona A2)** a riserva naturale integrale, dove è possibile praticare una razionale attività agro-silvo-pastorale e di fruizione naturalistica. La Sottozona A2 è rappresentata da quelle aree, che pur avendo connotati ambientali di pregio sono state interessate dall'azione antropica, quali il paesaggio agrario, le aree a rimboschimento forestale, le aree a pascolo e l'utilizzo del territorio a fini agricoli.
4. Nella Riserva naturale Foce del Crati sono individuate le seguenti zone:
 - a) **Zona A)** a riserva integrale per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità, in cui occorre garantire la protezione e lo sviluppo degli habitat, delle comunità vegetali ed animali, del suolo e delle diverse componenti



ecosistemiche. Sono ammessi interventi di conservazione e tutela, di bonifica e di riqualificazione ambientale e attività di ricerca scientifica. Sono esclusi tutti gli interventi, gli usi e le attività che contrastino con gli indirizzi conservativi suddetti. Detta zona coincide per come identificata nella cartografia della zonizzazione.

- b) **Sottozona A1)** a riserva naturale integrale dove, oltre alle attività previste nella Zona A, è consentita anche una fruizione naturalistica controllata e regolamentata a carattere esclusivamente didattico, scientifico e culturale. Sono ammessi, altresì, interventi a supporto delle attività educative e di ricerca scientifica. Sono esclusi tutti gli interventi, gli usi e le attività che contrastino con gli indirizzi conservativi e fruitivi suddetti. Detta zona coincide per come identificata nella cartografia della zonizzazione.
- c) **Sottozona A2)** a riserva naturale integrale, dove è possibile praticare una razionale attività agro-silvo-pastorale e di fruizione naturalistica. La Sottozona A2 è rappresentata da quelle aree, che pur avendo connotati ambientali di pregio sono state interessate dall'azione antropica, quali il paesaggio agrario, le aree a rimboschimento forestale, le aree a pascolo e l'utilizzo del territorio a fini agricoli.

Art. 12

Norme generali di tutela della flora

1. Su tutto il territorio delle Riserve è fatto divieto di introdurre specie vegetali non autoctone.
2. Sono fatte salve le esigenze legate agli scopi scientifici, di ricerca e di sperimentazione dell'Ente gestore delle Riserve.
3. Nel territorio delle Riserve sono vietati la raccolta, l'estirpazione, il danneggiamento delle specie vegetali, nonché l'asportazione di parti di piante; il divieto di raccolta interessa anche le singole parti ipogee (radici, bulbi, rizomi, tuberi, etc) ed epigee (fusti, rami, foglie, fiori, frutti, semi, etc), nonché individui interi o porzioni di felci, muschi, epatiche, alghe, licheni e funghi spontanei, epigei ed ipogei.
4. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 nel territorio delle Riserve ricadente in Sottozona A2, in presenza di attività agro-silvo-pastorali (pascolo e fienagione).
5. Ai soggetti residenti nei comuni delle Riserve non si applica il divieto di raccolta di cui al comma 3, nel territorio delle Riserve ricadente in Sottozona A2, per le seguenti specie commestibili erbacee, purché non ne sia effettuata l'estirpazione, ma solo la raccolta delle parti aeree:
 - a) **Cicoria** (*Cichorium intybus*)
 - b) **Grattalingua comune** (*Reichardia picroides*)



- c) **Boragine** (*Borago officinalis*)
 - d) **Ortica** (*Urtica* sp. pl.)
 - e) **Crescione** (*Nasturtium officinalis*)
 - f) **Carciofo selvatico** (*Cynara cardunculus*)
 - g) **Asparagi** (*Asparagus* sp. pl.)
 - h) **Cappero** (*Capparis spinosa*)
 - i) **Tarassaco** (*Taraxacum* sp. pl.)
 - j) **Vitalba** (*Clematis vitalba*)
 - k) **Finocchio** (*Foeniculum vulgare*)
 - l) **Ravanello selvatico** (*Rhaphistrum raphinistrum*)
 - m) **Bieta selvatica** (*Beta vulgaris*)
 - n) **Grespino** (*Sonchus* sp. pl.)
 - o) **Luppolo** (*Humulus lupulus*)
 - p) **Origano** (*Origanum vulgare*)
 - q) **Menta** (*Mentha* sp. pl.)
 - r) **Timo** (*Rodothymus capitatus*)
 - s) **Finocchio "semi"** (*Foeniculum vulgare*)
 - t) **Camomilla** (*Matricaria camomilla*)
 - u) **Malva** (*Malva rotundifolia*, *M. sylvestris*)
6. Nel territorio delle Riserve ricadente in Sottozona A2 è consentito il consumo sul posto di Fragole (*Fragaria vesca*), Corbezzole (*Arbutus unedo*), Sorbe (*Sorbus domestica*) e More (*Morus* sp. pl.).
7. Nel territorio delle Riserve sono vietati la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento e la detenzione dei prodotti del sottobosco quali funghi epigei, anche non commestibili, e funghi ipogei (tartufi). E' consentita la raccolta del fungo della **Ferula** (*Pleurotus eryngii* var. *ferulae*) ai soggetti residenti nel territorio dei comuni delle Riserve, nelle aree ricadenti in Sottozona A2, nel rispetto della normativa che disciplina la materia.

Art. 13

Norme di gestione forestale

1. Le Riserve promuovono e favoriscono il rimboschimento di aree disboscate solo se vengono utilizzate specie arboree autoctone.
2. Non sono ammessi cambiamenti di destinazione d'uso delle aree colpite da incendio.
3. In tutte le aree boscate non sono ammessi interventi che mutino la destinazione d'uso.
4. L'attività di pascolo non è consentita nelle aree boscate ricadenti in zona A e sottozona A1.
5. Nel territorio delle Riserve ricadente in Sottozona A2 sono privilegiati i tagli colturali atti a favorire la rinnovazione naturale e la conversione di cedui in fustaie, nonché i tagli di sgombero delle essenze alloctone.
6. Per i seguenti habitat forestali presenti nelle Riserve: boschi ripariali, fasce dunali e retrodunali, bosco planiziale, tamariceto,



- macchia mediterranea sono consentiti solo interventi di tipo conservativo e migliorativo.
7. Nelle aree soggette a fenomeni franosi, con presenza di affioramenti rocciosi o macereti, dove i boschi assolvono una funzione protettiva, i soprassuoli sono lasciati all'evoluzione naturale, e sono ammessi esclusivamente interventi colturali protettivi, ivi compresi interventi periodici per il mantenimento del sistema idrogeologico scolante superficiale.
 8. Gli eventuali interventi sui sistemi forestali ricadenti in Sottozona A2 sono autorizzati dall'Ente gestore delle Riserve sulla base di Piani di gestione forestale, proposti dal soggetto richiedente l'intervento. Tali Piani, redatti nel rispetto della normativa vigente in materia, devono comprendere:
 - a) la descrizione particolareggiata dell'unità colturale;
 - b) la descrizione catastale e la cartografia dell'area di intervento;
 - c) la definizione del tipo di intervento con l'indicazione della consistenza e della qualità delle matricine o delle piante da asportare nel caso di conversione;
 - d) la definizione dell'epoca del taglio;
 - e) la pianificazione degli interventi colturali e delle attività connesse.
 9. L'Ente gestore delle Riserve promuove e favorisce, nel rispetto delle normative regionali, nazionali e comunitarie, piani e/o studi di settore con finalità di governo sostenibile dei boschi.
 10. L'Ente gestore delle Riserve tutela e valorizza, nel rispetto delle normative regionali, nazionali e comunitarie, gli alberi monumentali, sottoponendoli a rigorosa tutela;
 11. L'Ente gestore delle Riserve, in accordo con gli Enti territorialmente interessati, promuove interventi di conservazione e gestione del patrimonio forestale compatibili con quelli previsti dal presente Piano.
 12. L'Ente gestore delle Riserve promuove e favorisce, nel rispetto della normativa vigente, misure di previsione e prevenzione degli incendi boschivi, finalizzate alla conservazione e alla tutela del patrimonio forestale e della biodiversità.

Art. 14

Norme generali di tutela della fauna

1. Fermo restando quanto disciplinato dal Regolamento sulla gestione della fauna selvatica (Allegato D), nelle Riserve sono vietati:
 - a) la caccia, la cattura, il prelievo, l'uccisione ed il danneggiamento delle specie di fauna vertebrata ed invertebrata. Sono fatte salve le eccezioni previste dal comma 6 dell'art. 22 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394;
 - b) l'attività di pesca e qualsiasi forma di prelievo di fauna ittica.



2. I divieti di cui al comma 1 non si applicano per invertebrati ed insetti, durante le tradizionali operazioni connesse alle attività agricole, nelle aree dove le attività stesse sono consentite.
3. L'Ente Riserve favorisce il mantenimento e la costituzione di siepi, ai confini ed ai margini di aree coltivate, in quanto ecosistemi che favoriscono l'arricchimento della biodiversità animale, come rifugio di molte specie di vertebrati ed invertebrati.

Art. 15

Attività agro-silvo-pastorali

1. Le Riserve, in attuazione di quanto disposto dalla legge istitutiva e dalla legge regionale in materia di aree protette (L.R. n. 10/2003) e nel rispetto della relativa zonizzazione, favorisce le attività agro-silvo-pastorali.
2. Le Riserve tutelano le attività agricole, l'allevamento e le tecniche tradizionali di produzione agricola, finalizzate al mantenimento della biodiversità e alla tutela del paesaggio agrario.
3. L'Ente Riserve promuove l'utilizzo delle risorse finanziarie nazionali, regionali e comunitarie destinate al mondo rurale e alle produzioni agro-silvo-pastorali, per favorire e sostenere:
 - a) la permanenza delle attività agricole e pastorali a garanzia della tutela del paesaggio e dell'ambiente;
 - b) le produzioni agricole con metodo biologico;
 - c) l'attività di ricerca, d'informazione e la divulgazione dirette alla promozione e alla valorizzazione dei prodotti agro-silvo-pastorali, anche con l'istituzione di "marchi di qualità";
 - d) la promozione e la realizzazione di attività di ricerca e valorizzazione dei prodotti agro-silvo-pastorali mediante la realizzazione di centri di ricerca o aziende sperimentali;
 - e) la promozione e la realizzazione di fattorie ecologiche da destinare a centri di educazione ambientale volti a favorire e valorizzare la biodiversità alimentare e l'educazione alla salute.
4. Il pascolo all'interno delle Riserve è consentito solo nelle aree ricadenti in Sottozona A2.
5. Il pascolo, nelle zone ove consentito, deve essere autorizzato dall'Ente gestore delle Riserve, dietro presentazione, da parte dell'allevatore, di un apposito "Piano di gestione dei prati e di pascolamento", redatto nel rispetto della normativa vigente in materia e a firma di un tecnico abilitato. Per particolari esigenze di tutela l'Ente gestore delle Riserve può regolare o vietare l'attività di pascolo.
6. In assenza del "Piano di gestione dei prati e di pascolamento" è fatto divieto di pascolo e di concessione di fida pascolo.
7. Al fine di favorire le attività agro-silvo-pastorali compatibili con le finalità di conservazione delle Riserve è vietato:



- a) l'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) nei processi di produzione e di trasformazione agricola (vegetale ed animale), anche a scopo sperimentale;
 - b) l'uso di diserbanti per il controllo della vegetazione infestante;
 - c) l'utilizzo di pesticidi;
 - d) l'impiego di tecniche colturali che tendono a ridurre la biodiversità;
 - e) l'impiego di tecniche di coltivazione dei terreni che comportino pericoli di erosione.
8. Sono consentite le variazioni colturali purché non comportino l'alterazione dello stato dei luoghi e del paesaggio.
 9. Per particolari esigenze di tutela l'Ente gestore delle Riserve può regolare o vietare le attività agro-silvo-pastorali.

Art. 16

Norme generali sulla viabilità

1. All'interno delle Riserve e nella fascia di rispetto sono esistenti i seguenti tipi di viabilità:

Riserva Bacino di Tarsia

- a) **Viabilità extraurbana:** è costituita dalla SP 241 (ex SS 19) e SP 197 (ex 106 bis). Sono da considerarsi strade di accesso principale alla Riserva collegata con l'autostrada A3-Salerno Reggio Calabria e con le principali arterie interne che conducono ai centri di Tarsia e di Santa Sofia d'Epiro e alla Costa jonica. Il Piano individua precise norme di mitigazione di questa componente antropica.
- b) **Viabilità consortile:** detta viabilità coincide con il tratto di strada comunale che dalla SP 241 (ex SS 19) conduce al comune Santa Sofia d'Epiro, e permette, nei pressi della località "Ponte Crati" l'accesso all'interno della Riserva dal lato Sud.
- c) **Viabilità rurale:** coincide con la strada rurale che porta alla località Cappellano (Comune di Santa Sofia d'Epiro) e con una serie di strade interpoderali all'interno della Riserva in località Macchia d'Acci.

Riserva Foce del Crati

- a) **Viabilità extraurbana:** è costituita dalla Strada Statale 106. Detta arteria, tra le più importanti della Regione Calabria, costeggia il confine Ovest della Riserva e rappresenta il principale accesso alla Riserva.
- b) **Viabilità comunale del Comune di Corigliano Calabro:** coincide con la strada comunale in località Foggia. Detta strada conduce all'interno della Riserva dal lato Sud.



- c) **Altra Viabilità:** la Riserva è costeggiata, in entrambi i lati Nord e Sud, da due strade sterrate che conducono alla Foce, coincidenti con gli argini del fiume. Dette strade ricadono al di fuori del perimetro delle Riserve.
2. Gli Enti con competenza sulle arterie stradali interessate devono favorire ed attuare interventi di riqualificazione e decoro ambientale volti a garantire una corretta gestione, manutenzione e conservazione del paesaggio, dell'ambiente naturale ed estetico dei luoghi.
3. Gli interventi migliorativi, di adeguamento e di manutenzione possono essere effettuati previa valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza. Gli stessi dovranno essere effettuati nel rispetto delle norme di mitigazione e di compensazione in modo da non alterare l'equilibrio naturalistico e paesaggistico dei luoghi.
4. Gli interventi devono prevedere:
 - a) l'integrazione delle infrastrutture con l'ambiente e il paesaggio circostante;
 - b) il mantenimento dei fossi e dei canali di scolo per il corretto smaltimento delle acque piovane;
 - c) la stabilità delle scarpate al fine di evitare frane o smottamenti del terreno, che possano modificare lo stato dei luoghi;
 - d) sentito l'Ente gestore delle Riserve, adeguati interventi finalizzati alla protezione della fauna selvatica: sottopassi, segnaletica stradale indicante i percorsi riprodotivi o di spostamento, schermamenti naturali per la mitigazione del disturbo antropico all'avifauna, nei tratti di maggiore vicinanza delle arterie stradali alle aree protette;
 - e) la realizzazione, ove possibile, di piccole aree parcheggio in corrispondenza dei punti panoramici;
 - f) interventi di rimozione e rinaturalizzazione dei tratti stradali non più utilizzati, favorendo interventi compensativi tipo aree pic-nic, etc;
 - g) l'opportuna tabellonistica di indicazione stradale.

Art. 17

Norme relative alla costruzione di opere, strade e manufatti

1. Nelle Riserve è vietata l'apertura di strade, la realizzazione di nuove opere edilizie, l'ampliamento di quelle esistenti e l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio in contrasto con le finalità del Piano.
2. Per il patrimonio rurale esistente, non in contrasto con le finalità del Piano, sono consentiti i seguenti interventi, soggetti a comunicazione, autorizzazione o concessione edilizia, con



presentazione di idonea documentazione tecnica, come prevista dai Regolamenti Edilizi Comunali e sottoposti a parere da parte dell'Ente gestore:

- a) manutenzione ordinaria;
 - b) manutenzione straordinaria;
 - c) restauro e risanamento conservativo;
 - d) sistemazione dell'area di pertinenza dell'immobile oggetto dell'intervento principale.
3. Le opere di cui al comma 2. dovranno essere realizzate nel rispetto delle tipologie costruttive originarie e armonizzate con il paesaggio del luogo.
 4. Sono, comunque, favorite e sostenute tutte le iniziative e gli interventi tesi al recupero del degrado ambientale e paesaggistico determinato da ruderi o da infrastrutture fatiscenti.

Art. 18

Norme relative alle recinzioni e alle opere stradali

1. Sono vietate recinzioni di fondi coltivati o aree con materiali e colori contrastanti con il paesaggio locale. Le delimitazioni a siepi vive devono essere costituite da specie vegetali autoctone, così come indicato nelle norme di attuazione relative agli aspetti floristico/vegetazionali.
2. Per quanto riguarda le recinzioni delimitatorie sono preferite le seguenti tipologie:
 - a) recinzione a steccato, realizzata con paletti di legno lasciati al colore naturale;
 - b) siepe composta da specie vegetali indicate nelle norme di attuazione relative agli aspetti floristico/vegetazionale. Altre specie vegetali potranno essere utilizzate solo previo parere dell'Ente gestore delle Riserve;
 - c) recinzione con rete metallica sorretta da paletti in legno o metallici con l'obbligo di piantumazione di siepe delle specie vegetali indicate nelle norme di attuazione relative agli aspetti floristico/vegetazionale;
 - d) recinzione di muratura di pietra locale ovvero di altro tipo di materiale ma con rivestimento di pietra, in entrambi i casi con malta di colore sabbia o grigio chiaro;
 - e) recinzione di muretti a secco con un'altezza non superiore a mt. 1,00, utilizzando materiale locale.
3. Per quanto attiene gli interventi relativi alla viabilità rurale e/o interpodereale i manufatti e le opere stradali dovranno essere armonizzati con il paesaggio e nelle parti visibili devono essere di muratura portante con rivestimento a pietra locale. Possono essere realizzati muri di contenimento in cemento armato a condizione che la parete esterna visibile sia rivestita di pietra locale.



4. Per i materiali relativi alle pavimentazioni stradali si rimanda alla consultazione dell'Ente gestore delle Riserve.
5. Altri interventi non previsti dal presente articolo, possono essere realizzati, previa autorizzazione dell'Ente gestore delle Riserve, rilasciata nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Art. 19

Controllo e monitoraggio

1. L'Ente gestore delle Riserve promuove e regola le attività di indagine, di studio, di monitoraggio e di ricerca scientifica, che si rendano necessarie per la gestione del territorio e delle risorse conservate, volte a verificare e a valutare gli effetti derivanti dall'attuazione del Piano, anche al fine di eventuali azioni correttive o ridefinizione degli indirizzi di gestione.
2. Il Piano di Assetto Naturalistico orienta le attività di monitoraggio, di prevenzione, protezione e ripristino delle situazioni vulnerabili, attraverso:
 - a) l'aggiornamento di banche dati faunistiche e floristiche;
 - b) censimenti specifici della fauna e della flora, con particolare riferimento alle specie incluse nella Direttiva Habitat e nella Direttiva Uccelli;
 - c) la valutazione della qualità e della vulnerabilità della biodiversità presente;
 - d) l'individuazione delle emergenze floristiche e vegetazionali;
 - e) l'individuazione delle emergenze faunistiche;
 - f) la definizione di progetti e programmi di ricerca specifici sulla flora, sulla vegetazione e sulla fauna.
3. Le attività di monitoraggio riguardano in particolare progetti mirati per:
 - a) la difesa del suolo, attraverso l'acquisizione di dati quantitativi e qualitativi, il controllo delle situazioni evolutive, con particolare riferimento alla componente acquatica;
 - b) il controllo delle "specie alloctone" attraverso il monitoraggio e lo studio della consistenza, della distribuzione e della diffusione;
 - c) il controllo, la difesa e il ripristino degli endemismi animali e vegetali;
 - d) il controllo dello stato di qualità delle acque, con particolare riferimento al controllo dei parametri di base delle fonti inquinanti, ai fini della prevenzione degli effetti inquinanti sulle biocenosi acquatiche.



Art. 20

Suolo e gestione delle acque

1. L'Ente Riserve collabora e coopera, nel rispetto delle leggi e delle competenze in materia, con la Regione, l'Autorità di Bacino, la Provincia, l'Arpacal, le Comunità Montane interessate, i Consorzi di Bonifica, i Comuni delle Riserve, ed altri Enti ed Istituzioni interessati, al fine di favorire azioni coordinate, con le finalità delle Riserve, in materia di difesa del suolo e gestione delle acque.
2. Gli obiettivi e i programmi che l'Ente gestore delle Riserve persegue, nel rispetto delle normative vigenti in materia, riguardano i seguenti aspetti:
 - a) azioni finalizzate alla redazione, nel rispetto della normativa vigente ed in collaborazione con gli Enti con competenza in materia, di un Piano di gestione della risorsa idrica;
 - b) azioni finalizzate, in accordo con i Consorzi di Bonifica e con gli Enti con competenza in materia, alla definizione di criteri volti alla possibilità di permanenza del livello dell'acqua nell'invaso del Bacino di Tarsia, al fine di favorire la conservazione e la tutela degli habitat e delle specie strettamente legate alla componente acquatica;
 - c) controllo e limitazione degli interventi che comportano alterazione della morfologia e dello stato dei luoghi e modifica del reticolo idrografico;
 - d) monitoraggio della qualità delle acque, attraverso interventi di controllo, bonifica, mitigazione e/o eliminazione delle fonti inquinanti e l'autoregolazione ed autodepurazione dei corpi idrici;
 - e) protezione delle sponde e delle fasce fluviali e ripariali;
 - f) mantenimento e/o recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo fluviale;
 - g) salvaguardia degli ambienti naturali, prossimi all'alveo, da qualsiasi forma di inquinamento e di alterazione;
 - h) evoluzione naturale del fiume;
 - i) prevenzione e riduzione dei rischi di inquinamento, anche mediante misure di controllo e contenimento degli usi e delle trasformazioni del suolo;
 - j) azioni volte alla razionalizzazione e all'utilizzo sostenibile della risorsa acqua;
 - k) attività di monitoraggio e di studio della componente acquatica.
3. Al fine di tutelare la risorsa idrica e prevenire trasformazioni dello stato dei luoghi non è consentito, salvo specifici interventi di pubblico interesse per opere di difesa e di sicurezza civile promosse o dirette dall'Ente gestore delle Riserve o dagli Enti interessati in coerenza con gli obiettivi del Piano:
 - a) il prelievo, la deviazione, l'occultamento e la contaminazione



- delle risorse idriche delle Riserve;
- b) l'apertura di impianti di smaltimento e trattamento di rifiuti solidi;
 - c) il deposito e la discarica anche temporanea di qualunque materiale o sostanza inquinante e pericolosa;
 - d) l'apertura di impianti di depurazione delle acque reflue di qualunque provenienza, ad esclusione dei collettori di convogliamento e di scarico dei reflui depurati anche attraverso il ricorso a trattamenti fini con fitodepurazione;
 - e) qualsiasi tipo di coltura agraria sia erbacea che arborea per una zona di rispetto da definirsi con apposita cartografia in base all'estensione dell'alveo ripariale, al fine della ricostituzione di una zona di vegetazione autoctona;
 - f) qualsiasi tipo di intervento, che non sia espressamente autorizzato, che modifica il regime delle acque e la destinazione d'uso del suolo.
4. Al fine di preservare la continuità ecologica dei corsi d'acqua, ogni nuovo intervento in alveo dovrà prevedere la realizzazione di idonei accorgimenti, quali le scale di rimonta, per il passaggio e la diffusione dell'idrofauna, e la tutela o il ripristino della vegetazione spondale.
 5. Per le necessarie e consentite sistemazioni del terreno e di consolidamento dei versanti o per le sistemazioni idrauliche, si deve fare ricorso a tecniche che impieghino materiali di origine naturale, privilegiando il conseguimento di condizioni di naturalità, con la ricostruzione di una copertura vegetale compatibile con le condizioni ambientali dei siti e la piena funzionalità dell'ecosistema.
 6. La disciplina del territorio relativo alla fascia costiera deve essere orientata alla più rigorosa salvaguardia delle aree naturali superstiti ed al recupero, ovunque possibile, delle aree degradate o danneggiate sotto il profilo ambientale o paesistico. Gli interventi che possono interferire con gli ecosistemi e le dinamiche marine devono essere preventivamente autorizzati dall'Ente Riserve. Valgono in ogni caso i seguenti divieti:
 - a) spianamento delle spiagge con mezzi meccanici e qualunque azione antropica (ivi comprese la messa in opera di strutture stagionali o la pulizia delle sabbie con mezzi meccanici) che modifichi la morfologia dei cordoni dunali;
 - b) qualsiasi opera che possa interferire con le naturali dinamiche di deposito ed erosione della linea di costa;
 - c) la realizzazione di infrastrutture (comprese le strade retrodunali) nelle spiagge o in loro prossimità, o di qualunque altra azione che possa minacciare l'integrità o bloccare la naturale mobilità dei cordoni dunali, evitando l'innescare di processi erosivi, anche, nei tratti più frequentati, mediante passerelle in legno per l'accesso alle spiagge.



Art. 21

Paesaggio

1. Il Piano individua i seguenti elementi di specifico interesse paesistico soggetti a particolare attenzione e prescrizioni:
 - a) paesaggio agrario;
 - b) paesaggio fluviale;
 - c) ecosistema dunale;
 - d) bosco planiziale;
 - e) macchia mediterranea.
2. In particolare l'Ente gestore delle Riserve ai fini della salvaguardia, gestione e pianificazione del paesaggio attua misure necessarie volte a:
 - a) sensibilizzare le autorità e le istituzioni competenti;
 - b) sensibilizzare gli attori locali;
 - c) individuare gli strumenti opportuni ed efficaci per la salvaguardia, la gestione e la valorizzazione del paesaggio.
3. L'Ente gestore delle Riserve promuove la loro manutenzione e conservazione, riconoscendo priorità ai progetti o ai piani di recupero che comportino la valorizzazione dei loro elementi costitutivi. L'Ente gestore, al fine del ripristino di paesaggi agrari in condizioni di degrado a causa di fenomeni di abbandono e/o per dissesto idrogeologico, può definire apposite convenzioni per il recupero dell'ambiente rurale e della sua produttività, mediante la predisposizione di servizi per la gestione agricola, di compartecipazione agraria e di ogni altro intervento che possa risultare utile in relazione alle specifiche situazioni.
4. Negli ambiti di tutela dei paesaggi presenti nelle Riserve, gli interventi devono essere orientati al mantenimento ed alla valorizzazione della varietà e della biodiversità locale, nonché della riconoscibilità dei caratteri permanenti e delle regole morfogenetiche che sono alla base della loro specificità.
5. Il Piano individua sentieri e percorsi panoramici.
6. Non sono ammesse edificazioni o installazioni, anche provvisorie, ivi compresi i cartelloni pubblicitari, che possano pregiudicare le visuali panoramiche.
7. Tutti gli Enti interessati devono favorire azioni volte a garantire un adeguato mantenimento del decoro paesaggistico ed ambientale, attraverso interventi di bonifica e riqualificazione ambientale.

Art. 22

Interventi prioritari di conservazione e tutela

1. L'Ente gestore delle Riserve promuove la conservazione, il mantenimento, il recupero, il ripristino degli habitat e biotopi vulnerabili o minacciati attraverso i seguenti interventi considerati prioritari:



- a) eliminazione o riduzione di fonti di disturbo diretto e di inquinamento idrico, atmosferico, acustico e di abbandono indiscriminato di rifiuti, che alterano il paesaggio e lo stato dei luoghi. A tal proposito mediante segnalazione agli Enti preposti favorisce la rimozione e la bonifica dei siti inquinati o deturpati;
- b) promozione, mediante apposite convenzioni, con i proprietari che destinano parte dei propri terreni a progetti di gestione naturalistica o le attività che contribuiscono alla conservazione degli habitat;
- c) promozione di iniziative di monitoraggio, ricerca scientifica, divulgazione ed educazione ambientale e la predisposizione di itinerari tematici;
- d) definizione di corridoi ecologici nell'area delle Riserve e nelle aree contigue con particolare riferimento per le specie endemiche, minacciate o vulnerabili;
- e) definizione di interventi e modalità di reintroduzione delle specie e della prevenzione dei possibili danni alla fauna;
- f) interventi di gestione e controllo delle specie invasive;
- g) consolidamento e rinaturazione del sistema dunale e fluviale;
- h) restauro e recupero ambientale;
- i) conservazione, ripristino e consolidamento di canali e stagni ai fini della conservazione e tutela di specie di flora e di fauna colonizzanti tali habitat;
- j) conservazione e tutela degli habitat individuati ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE;
- k) interventi finalizzati a valutare e a monitorare la pressione antropica sugli ecosistemi.

Art. 23

Acquisizioni di aree

1. L'Ente gestore, per come previsto dall'Art. 45 della L.R. della Calabria n. 10/2003, provvede all'acquisizione, all'affidamento in concessione, in affitto o in comodato gratuito, anche attraverso espropriazioni o esercizio del diritto di prelazione, di beni immobili ed aree ricadenti all'interno del perimetro o nelle aree contigue delle Riserve, ritenute prioritarie per la promozione di interventi di conservazione, restauro, riqualificazione e fruizione naturalistica.

Art. 24

Modifica dei confini

1. Il Piano prevede la possibilità di un'eventuale rivisitazione dei confini delle Riserve, con delle specifiche proposte di modifica di ampliamento che tengano conto dei seguenti habitat di pregio presenti nelle aree contigue ed attualmente escluse dall'attuale



perimetrazione:

- a) Bacino di Tarsia: area a macchia mediterranea localizzata nel comune di Tarsia, località Quercia Rotonda e tratto fiume Crati, lato sud-ovest della Riserva "Bacino di Tarsia", zona Ponte Crati;
- b) Foce del Crati: area SIC attualmente localizzata nell'area contigua della Riserva, comune di Corigliano Calabro, località Foggia.

Art. 25

Aree contigue

1. Le aree contigue sono disciplinate dall'Art. 33 della L. R. 10/2003. La legge prevede che è la Regione, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree protette e con gli enti locali territorialmente interessati, a stabilire confini, piani e programmi.
2. L'Ente gestore delle Riserve, ai sensi dell'Art. 32 della legge 394/91, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa può disporre, per particolari specie di animali, il divieto riguardante le modalità ed i tempi della caccia.
3. Il Piano di Assetto Naturalistico sulla base di studi di settore condotti dall'Ente gestore operativo, suggerisce proposte di individuazione delle aree contigue delle Riserve.



TITOLO TERZO Utilizzo e fruizione

Art. 26

Simbolo ed uso della denominazione delle Riserve

1. Le Riserve hanno adottato come logo la rappresentazione della Cicogna bianca (*Ciconia ciconia*) con la scritta "Lago di Tarsia - Foce del Crati, Riserve naturali della Regione Calabria".
2. Il logo delle Riserve verrà utilizzato in tutte le produzioni divulgative.
3. L'Ente gestore delle Riserve può concedere l'uso del logo a servizi, iniziative e prodotti che presentino requisiti di sostenibilità ambientale e contribuiscano a promuovere attività culturali, ambientali, economiche e sociali, nel rispetto delle finalità delle Riserve.
4. L'Ente gestore delle Riserve può concedere il patrocinio per iniziative di particolare valore scientifico, culturale, celebrativo, educativo, ambientale, economico, sociale e promozionale, coerenti con le finalità delle Riserve. La concessione del patrocinio autorizza l'uso del logo delle Riserve.
5. L'utilizzo e l'uso del logo delle Riserve può essere disciplinato da apposito Regolamento, da approvare da parte dell'Ente gestore.

Art. 27

Accessibilità e fruibilità

1. L'accessibilità e la fruibilità all'interno delle Riserve sono libere, gratuite ed aperte a tutti, fatto salvo la regolamentazione relativa alla zonizzazione delle Riserve, per come previsto da apposito Regolamento riportato nell'Allegato A delle presenti norme.
2. L'Ente gestore delle Riserve favorisce la fruizione da parte delle persone diversamente abili con la sistemazione di attrezzature e di percorsi.
3. L'accessibilità alle Riserve può essere regolata o vietata dall'Ente gestore della Riserve per particolari esigenze di tutela.

Art. 28

Attrezzature e servizi

1. Il Piano, al fine di consentire una migliore fruizione delle Riserve e lo sviluppo delle attività legate alla didattica ambientale e al turismo naturalistico, ad implementazione dei servizi attivati e delle attrezzature esistenti, per come descritti nella Relazione generale del Piano, prevede:
 - a) l'adozione di un regolamento disciplinante la fruizione naturalistica;



- b) il potenziamento delle aree attrezzate per la sosta e pic-nic;
- c) l'implementazione di sentieri natura e percorsi tematici per le scuole;
- d) la realizzazione di un sistema di acquisizione e trasferimento di immagini dalla Riserva Bacino di Tarsia al Centro visitatori di Palazzo Rossi di Tarsia.
- e) la creazione del Giardino botanico del Crati;
- f) la Casa della Cicogna;
- g) il Centro tartarughe;
- h) un'ulteriore Sezione del Museo di Storia Naturale della Calabria dedicata al "Paesaggio del Crati";
- i) la creazione dell'Eco-Ostello del Crati;
- j) la valorizzazione, anche in collaborazione con i comuni delle Riserve, di nuove forme di ricettività extra-alberghiera, da destinare ad alloggio dei visitatori delle Riserve, mediante l'acquisizione e il recupero del patrimonio edilizio e rurale esistente, anche nelle aree contigue.

Art. 29

Segnaletica e cartellonistica

1. L'Ente gestore delle Riserve effettuerà un progetto complessivo ed unitario riguardante la predisposizione, l'installazione e l'aggiornamento della rete cartellonistica delle Riserve.
2. Non è ammessa, all'interno del territorio delle Riserve e lungo le arterie stradali nei tratti adiacenti il confine delle Riserve, l'installazione di cartelli pubblicitari.
3. Le tabelle poste lungo il perimetro delle Riserve contenenti i divieti di caccia, pesca e pascolo, predisposti dall'Ente gestore, nel rispetto della normativa vigente in materia, saranno adeguate tenendo conto delle indicazioni contenute nel Piano.

Art. 30

Circolazione e sosta con mezzi motorizzati

1. In tutto il territorio delle Riserve è vietato accedere e circolare con mezzi motorizzati. Tale divieto comprende anche i sentieri. Sono esclusi dal divieto di transito, limitatamente al percorso di accesso alle proprietà in cui avviene l'attività lavorativa, i proprietari dei fondi agricoli, i conduttori di aziende agricole, i proprietari o gli affittuari di fabbricati ad uso abitativo e/o ricovero attrezzi, purché muniti di autorizzazione rilasciata dall'Ente gestore delle Riserve, che dovrà essere esposta, ove possibile, sul veicolo.
2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma precedente:
 - a) i mezzi impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali;
 - b) i mezzi autorizzati dall'Ente gestore delle Riserve;



- c) i mezzi impiegati nelle operazioni di sorveglianza, di soccorso, di pubblica sicurezza, antincendio;
 - d) i mezzi impiegati per gli interventi di difesa del suolo e di tutela dell'ambiente.
3. E' vietato, altresì, parcheggiare qualunque mezzo motorizzato nei prati e nelle zone boschive.

Art. 31

Accensione di fuochi e abbruciamenti

1. All'interno delle Riserve è vietato accendere fuochi all'aperto.
2. Nelle aree appositamente attrezzate, e a ciò autorizzate, è ammesso l'uso di fornelli da campo e di barbecue, purché utilizzati in condizioni di assoluta sicurezza.
3. Fermo restando quanto disciplinato in materia, dall'Art. 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17.10.2007, in condizioni di assenza di vento e quando la distanza dai boschi supera i 50 metri, è consentita l'accensione di fuochi per le operazioni agricole, per le attività di manutenzione e pulizia dei fondi agricoli.
4. Le deroghe previste dai commi 2 e 3 sono annullate durante i periodi a rischio di incendio boschivo, resi noti dalle Regioni ai sensi della L. n. 353/2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).
5. Nelle Zone dove sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, l'accensione di fuochi e abbruciamenti, connessi alle attività agricole, sono consentiti nel rispetto di quanto previsto dalle "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale" vigenti.
6. Durante l'abbruciamento è fatto obbligo agli interessati di essere presenti fino al totale esaurimento della combustione con persone in numero sufficiente e mezzi idonei al controllo e allo spegnimento delle fiamme.

Art. 32

Introduzione di cani e circolazione a cavallo

1. All'interno delle Riserve è fatto divieto di introdurre cani. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma:
 - a) i cani da pastore, utilizzati per la custodia del bestiame, che dovranno essere muniti di campanello;
 - b) i cani da guardia entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico;
 - c) i cani utilizzati per pubblico servizio, per operazioni di soccorso e per il servizio di sorveglianza.
2. Nelle zone A e A1 delle Riserve è vietata la circolazione a cavallo.



- E' esclusa da tale divieto la circolazione a cavallo per pubblico servizio, per operazioni di soccorso e per il servizio di sorveglianza.
3. Nella zona A2 delle Riserve è consentita la circolazione a cavallo lungo i percorsi ed i sentieri individuati.

Art. 33

Emissioni sonore e luminose

1. Nelle Riserve è vietato l'uso di fonti di rumore o luminose, tali da recare disturbo alla quiete ed agli habitat naturali presenti.
2. Non è consentito, inoltre, l'uso all'aperto di apparecchi radio, televisivi e simili, salvo le apparecchiature ed i mezzi impiegati in servizio di vigilanza e soccorso, di ricerca scientifica, oppure quelli ubicati presso edifici privati, pur sempre nel rispetto del comma precedente.

Art. 34

Campeggio

1. Nelle Riserve non è consentito il campeggio, anche temporaneo, con tende, camper e/o con altri mezzi di soggiorno.
2. L'Ente gestore può rilasciare autorizzazioni in deroga al comma 1., in relazione a motivate esigenze o necessità di carattere didattico o scientifico.

Art. 35

Rifiuti

1. Nelle Riserve è vietato l'abbandono, anche temporaneo, di rifiuti di qualsiasi tipo.
2. È vietato effettuare lavaggi di qualunque genere e natura nei corpi idrici liberi e nelle acque di sorgente.

Art. 36

Armi ed esplosivi

1. E' fatto divieto di introdurre nel territorio delle Riserve armi, munizioni, esplosivi, mezzi distruttivi e di cattura.
2. Nel territorio delle Riserve è vietato utilizzare reti, trappole e strumenti di cattura di ogni tipo.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 e 2 non si applicano nel caso in cui l'introduzione degli strumenti e/o dei materiali sia resa necessaria:
 - a) da attività di protezione civile, d'emergenza o di soccorso;
 - b) da attività dell'Ente gestore delle Riserve, o dallo stesso gestite o controllate, attinenti alla ricerca scientifica, alla



gestione faunistica, all'esecuzione di rilevamenti ed osservazioni o ad altre funzioni proprie dell'Ente gestore delle Riserve.

Art. 37

Raccolta di rocce, minerali, reperti archeologici e fossili

1. Nel territorio delle Riserve sono vietati l'asportazione, la distruzione e il danneggiamento di rocce, singolarità geologiche e mineralogiche e di minerali.
2. Sono, inoltre, vietati l'asportazione, la distruzione e il danneggiamento di reperti archeologici e fossili, la cui ricerca e raccolta sono regolate da apposita normativa.
3. Dal divieto di cui al comma 1 possono essere esclusi, per motivi scientifici o didattici, ricercatori forniti di autorizzazione rilasciata dall'Ente gestore delle Riserve, che individui la tipologia e la quantità prelevabile.

Art. 38

Attività estrattiva e movimento terra

1. Su tutto il territorio delle Riserve è vietata l'apertura e l'esercizio di cave e di ogni attività estrattiva.
2. Su tutto il territorio delle Riserve è vietata l'attività di movimento e riporto terra.
3. E' consentito, previo rilascio di nulla osta e nel rispetto delle normative vigenti in materia, il prelievo di materiale da utilizzare esclusivamente per il recupero del patrimonio edilizio locale e della rete sentieristica, limitatamente alle quantità strettamente necessarie e purché nell'area individuata per il prelievo non prevalgano le necessità di conservazione dell'assetto e della morfologia naturale dei luoghi; l'autorizzazione è subordinata a preventiva richiesta che contenga le quantità di prelievo previste, le destinazioni d'uso e gli interventi di rinaturalizzazione previsti per l'area di prelievo.
4. Sono consentiti, inoltre, previo rilascio di nulla osta e nel rispetto delle normative vigenti in materia, l'asportazione, la movimentazione, l'utilizzo e il deposito di inerti resi necessari dagli interventi di manutenzione, sistemazione idraulica e difesa del territorio.



Art. 39

Navigazione

1. Nelle acque delle Riserve è fatto divieto di navigazione con qualsiasi tipo di natante. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma:
 - a) i mezzi natanti del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino;
 - b) i mezzi natanti di soccorso, protezione civile e di pubblica sicurezza;
 - c) i mezzi natanti di proprietà dell'Ente gestore delle Riserve.

Art. 40

Norme per attività di riprese video-fotografiche

1. All'interno del perimetro delle Riserve le attività legate alla caccia fotografica, alle riprese video-cinematografiche sono disciplinate da apposito Regolamento riportato nell'Allegato C delle presenti norme.

Art. 41

Norme per attività di ricerca scientifica

1. La ricerca scientifica all'interno delle Riserve è disciplinata da apposito Regolamento riportato nell'Allegato B delle presenti norme.

Art. 42

Usi civici

1. Nelle Sottozone A2 a riserva naturale integrale restano salvi gli usi civici della collettività locale compatibili con le finalità di conservazione, da esercitare con le modalità e nel rispetto di quanto previsto dal Piano di Assetto Naturalistico delle Riserve.
2. Per quanto non previsto e disciplinato si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Art. 43

Attività eco-compatibili

1. L'Ente gestore delle Riserve promuove attività ed iniziative atte a favorire, nel rispetto delle finalità delle Riserve, lo sviluppo compatibile, attraverso interventi finalizzati alla realizzazione di attività economiche, sociali e di servizi.
2. Per il raggiungimento degli scopi di cui al comma 1. l'Ente gestore delle Riserve può gestire direttamente o dare in concessione a terzi le attività e le iniziative promosse.



3. L'Ente gestore delle Riserve, nell'ambito della promozione e della valorizzazione delle attività economiche, artigianali e commerciali, di fruizione culturale, ricreativa, turistica e sportiva, favorisce intese, protocolli e collaborazioni con i Comuni delle Riserve, per promuovere sui propri territori, nel rispetto delle finalità istitutive delle Riserve, attività locali eco-compatibili.



TITOLO QUARTO Disposizioni finali e transitorie

Art. 44

Norme di salvaguardia

1. Fino alla data di approvazione definitiva del Piano di Assetto Naturalistico, restano valide ed efficaci le norme previste dalla legge istitutiva delle Riserve e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 45

Revisione ed aggiornamento del Piano

1. Gli interventi previsti dal Piano saranno sottoposti a verifica periodica dalla data di approvazione definitiva, per valutare la rispondenza alle esigenze di tutela e conservazione.
2. Per motivi di funzionalità espressi dall'Ente gestore delle Riserve e ratificati dal Consiglio Regionale, il Piano potrà essere sottoposto ad aggiornamenti e variazioni.

Art. 46

Deroghe alle presenti norme di attuazione

1. Eventuali deroghe alle presenti norme possono essere concesse dall'Ente Riserve per comprovati motivi di necessità o per attività di particolare interesse per le Riserve.

Art. 47

Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Norme e dai Regolamenti attuativi si applicano in quanto compatibili le vigenti disposizioni contenute nella L. R. della Calabria n. 10 del 14.07.2003 e successive modificazioni e integrazioni e le leggi vigenti in materia.



ALLEGATO A

Regolamento per la fruizione naturalistica

Art. 1

Finalità

1. Scopo delle presenti norme è quello di regolamentare la fruizione naturalistica delle Riserve da parte dei visitatori.

Art. 2

Diffusione

1. Il presente regolamento verrà adeguatamente diffuso e reso noto al pubblico a cura dell'Ente gestore delle Riserve.

Art. 3

Obbligo dei visitatori

1. I visitatori sono tenuti alla scrupolosa osservanza del presente regolamento, nonché al rispetto dell'ambiente naturale e delle risorse faunistiche-vegetazionali delle Riserve.

Art. 4

Sorveglianza

1. Il territorio delle Riserve è sottoposto a sorveglianza da parte del personale istituzionalmente preposto dalla legge, oltre che dal personale appositamente autorizzato dall'Ente gestore, ai fini della verifica del rispetto delle presenti norme. Il personale è autorizzato ad allontanare chiunque contravvenga al presente regolamento.

Art. 5

Accessi e visite

1. L'accessibilità all'interno delle Riserve è libera, gratuita ed aperta a tutti, senza alcuna limitazione, nelle Zone ove consentita. L'accessibilità alle Riserve può essere regolata o vietata dall'Ente gestore della Riserve per particolari esigenze di tutela.

Art. 6

Accessi in Zona A e Sottozona A1

1. L'accessibilità all'interno della Zona A) a riserva integrale è consentita:
 - a) al personale dell'Ente gestore delle Riserve;
 - b) per le attività di studio e di ricerca scientifica autorizzata;
 - c) per gli interventi programmati di conservazione e tutela;



- d) per operazioni di soccorso, protezione civile ed ordine pubblico.
- 2. L'accessibilità all'interno della Sottozona A1 a riserva integrale è consentita:
 - a) per attività di fruizione naturalistica e didattica controllata. L'accesso, in determinati periodi dell'anno, può essere vietato o regolamentato, dall'Ente gestore.

Art. 7

Visite aventi altre finalità

- 1. Le visite aventi finalità diversa da quella della semplice fruizione naturalistica, quali lo svolgimento di attività di lavoro, documentazione, riprese televisive, fotografiche e cinematografiche, attività di ricerca e tutte quelle svolte in esercizio di impresa sono soggette alla preventiva autorizzazione dell'Ente gestore delle Riserve.

Art. 8

Avvertenze sulle modalità di visita

- 1. Durante le visite e le escursioni molti, anche involontariamente, arrecano danni gravi, spesso in termini di disturbo, alla fauna, in particolare nei periodi di riproduzione. Occorre, quindi, osservare alcune elementari regole di visita:
 - a) nell'avvicinamento e nell'osservazione diretta degli animali selvatici, al di fuori dei percorsi individuati dall'Ente di gestione delle Riserve, non farsi mai vedere dagli stessi animali; muoversi in maniera accorta, senza far rumori ed in silenzio (utilizzando il binocolo e non avvicinandosi troppo agli animali);
 - b) durante le visite e le osservazioni dirette utilizzare i sentieri ed i camminamenti segnalati e, dove sono presenti, anche i capanni o i ripari mimetici;
 - c) l'abbigliamento del visitatore deve essere il meno vistoso possibile (utilizzare colori mimetici e naturali, quali il verde, il marrone ed il grigio).

Art. 9

Centri e Servizi delle Riserve

- 1. A supporto della fruizione naturalistica sono attivati dall'Ente gestore delle Riserve i Centri Visitatori e diversi servizi.
- 2. Attualmente i Centri ed i Servizi istituiti ed operativi sono:
 - a) i Centri Visitatori dei comuni di Corigliano Calabro, Santa Sofia d'Epiro e Tarsia;
 - b) il Museo di Storia Naturale della Calabria con Sezioni a Corigliano Calabro, Santa Sofia d'Epiro e Tarsia;



- c) la Biblioteca Naturalistica Calabrese con sede a Tarsia.
3. Nei Centri Visitatori e presso i Servizi attivati dalle Riserve è possibile ottenere informazioni, svolgere attività didattico-educativa ed acquisire materiale informativo sulle Riserve.
4. L'Ente gestore delle Riserve potrà, con successivo regolamento, disciplinare l'ingresso presso i Centri ed i Servizi delle Riserve.

Art. 10

Divieti

1. Fermo restando l'obbligo al rispetto delle norme di salvaguardia previste dalla legge istitutiva delle Riserve e dalle norme di attuazione del presente Piano, i visitatori all'interno delle Riserve non possono svolgere attività che comportino:
 - a) alterazione con qualsiasi mezzo, diretto o indiretto, dell'ambiente biologico, geofisico e delle caratteristiche chimiche e biologiche delle acque;
 - b) asportazione anche parziale e danneggiamento di formazioni minerali, materiali litici o terrosi;
 - c) raccolta, cattura e danneggiamento di esemplari di specie vegetali ed animali, e qualunque attività che possa costituire per essi pericolo o turbamento; nel caso di rinvenimento di animali feriti o morti deve essere avvisato il personale dell'Ente gestore operativo delle Riserve.
 - d) introduzione di qualsiasi animale in condizioni di libertà;
 - e) introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura;
 - f) danneggiamento delle strutture e delle attrezzature di servizio delle Riserve;
 - g) abbandono e dispersione di rifiuti solidi e liquidi; questi vanno depositati esclusivamente negli appositi contenitori localizzati presso le aree attrezzate;
 - h) ingresso in ambienti e/o habitat delimitati.

Art. 13

Sanzioni

1. A chiunque violi il presente regolamento saranno applicate le sanzioni definite dalle norme vigenti in materia.



ALLEGATO B Regolamento per la ricerca scientifica

Art. 1

1. L'Ente gestore delle Riserve naturali regionali del Bacino di Tarsia e della Foce del Crati incoraggia e promuove attività di ricerca. Le attività di ricerca all'interno delle Riserve devono essere autorizzate dall'Ente gestore delle Riserve.

Art. 2

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione gli interessati dovranno produrre domanda scritta contenente le seguenti informazioni:
 - a) oggetto e finalità della ricerca;
 - b) durata della ricerca, con l'indicazione della data di inizio e di fine del periodo prescelto;
 - c) responsabile scientifico;
 - d) personale impegnato nelle attività di ricerca e loro professionalità, con allegati i relativi curriculum vitae;
 - e) l'area interessata;
 - f) metodologie applicate (eventuali prelievi da effettuare, sia di materiale vivente che non vivente, impiego di apparecchiature, riprese fotografiche e cinematografiche ecc.);
 - g) esiti previsti della ricerca (se darà luogo alla redazione di una tesi, di un lavoro o di altro genere di pubblicazione).

Art. 3

1. L'Ente gestore delle Riserve può, in qualunque momento e per motivate ragioni, o in caso di necessità legate alla gestione e alle attività di conservazione e tutela, stabilire delle limitazioni all'autorizzazione rilasciata.

Art. 4

1. Qualora le ricerche e gli studi comportino un coinvolgimento dell'Ente gestore delle Riserve, potrà essere stipulata un'apposita convenzione.

Art. 5

1. I ricercatori interessati dovranno far riferimento, dal punto di vista organizzativo e per il necessario coordinamento, all'Ente



gestore delle Riserve, che si riserva di indicare un Responsabile di servizio o collaboratore.

Art. 6

1. Copia dei lavori prodotti al termine della ricerca dovranno essere consegnati all'Ente gestore delle Riserve. In caso di mancata pubblicazione dei lavori dovranno comunque essere forniti tutti i dati raccolti con l'indicazione dei siti oggetto della ricerca.

Art.7

1. Nella pubblicazione dei risultati delle attività di ricerca scientifica dovrà, comunque, essere fatto espresso riferimento alla collaborazione prestata dall'Ente gestore delle Riserve Tarsia-Crati. L'Ente gestore si riserva il diritto, dietro citazione della fonte, di utilizzare i dati o il lavoro prodotto per i propri fini istituzionali.



ALLEGATO C

Regolamento per le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive

Art. 1

1. L'attività di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva all'interno delle Riserve naturali regionali del Bacino di Tarsia e della Foce del Crati è consentita alle sottostanti condizioni.

Art. 2

1. Le attività di ripresa fotografica e cinematografica amatoriali, durante le visite guidate autorizzate e accompagnate dal personale incaricato dall'Ente gestore delle Riserve, sono liberamente consentite.
2. Le riprese foto-video-cinematografiche debbono essere effettuate rispettando scrupolosamente i regolamenti, senza arrecare disturbo alle specie animali e senza danneggiare il patrimonio naturale e ambientale.

Art. 3

1. Le riprese fotografiche e cinematografiche professionali, e quelle amatoriali, fuori dalle visite guidate possono essere effettuate, all'interno delle Riserve, alle seguenti condizioni:
 - a) autorizzazione scritta rilasciata dall'Ente gestore, dietro specifica richiesta dell'interessato;
 - b) versamento di un eventuale diritto;
 - c) impegno scritto ad inviare all'Ente gestore una copia delle riprese effettuate.
2. In ogni caso la pubblicazione e l'utilizzazione in qualsiasi forma del materiale da parte dell'autore sono sempre subordinati alla citazione della seguente dicitura: "Riserve naturali regionali del Bacino di Tarsia e della Foce del Crati per gentile concessione dell'Ente gestore".

Art. 4

1. Il diritto di cui sopra viene determinato dall'Ente gestore secondo le seguenti modalità:
 - a) riprese con finalità editoriali commerciali, eseguite con qualsiasi mezzo: da euro 150,00 ad euro 1.500,00;
 - b) riprese pubblicitarie fotografiche: da euro 250,00 ad euro 2.500,00;
 - c) riprese pubblicitarie videocinematografiche da euro 500,00 ad euro 5.000,00.



Art. 5

1. Le riprese cinematografiche e televisive dovranno essere sottoposte ad approvazione dell'Ente gestore delle Riserve prima della diffusione.

Art. 6

1. I contravventori sono perseguiti con sanzioni amministrative che vanno da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 1.000,00, ai sensi della legge 689 del 24 novembre 1981, salvo l'applicazione di altre norme di riferimento e l'eventuale danno ambientale procurato.



ALLEGATO D Regolamento per la gestione della fauna selvatica

Art. 1

1. Il presente regolamento è stato redatto nel rispetto delle seguenti norme che disciplinano la materia:
 - Legge n. 394, del 6 dicembre 1991, “Legge quadro sulle aree protette”;
 - Legge n. 157, del 11 febbraio 1992, “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
 - Legge regionale della Calabria n. 10 del 14 luglio 2003, “Norme in materia di aree protette”
2. Si è inoltre tenuto conto di quanto disposto dalla L.R. della Calabria n. 10/2003, circa la competenza dell’Ente di gestione delle aree protette in materia di recupero e detenzione di esemplari di fauna selvatica.
3. Il Regolamento, nell’ottica della conservazione dell’equilibrio ecologico, disciplina gli interventi, volti a una migliore conservazione delle specie protette, all’espletamento di indagini sanitarie ed alla ricerca scientifica; in particolare regola:
 - a) gli abbattimenti a scopo di controllo, numerico o sanitario, delle popolazioni di fauna selvatica;
 - b) le catture a scopo di ricerca scientifica, controllo sanitario e reintroduzione;
 - c) la reintroduzione di specie e sottospecie nel territorio protetto.

Art. 2

Abbattimenti

1. Nelle Riserve possono essere concesse deroghe al divieto di uccisione di specie appartenenti alla fauna selvatica, in quanto operazioni tecniche finalizzate alla conservazione ed alla tutela di specie minacciate o di habitat o di porzioni di habitat.
2. Gli abbattimenti di fauna selvatica si rendono necessari soprattutto per:
 - a) contenere gli impatti degli animali su determinati habitat in quanto fondamentali per la conservazione della diversità animale e vegetale e del paesaggio;
 - b) contenere gli impatti sugli ambienti forestali, in quanto elementi di rilievo ai fini economici, ambientali e paesaggistici;
 - c) controllare le densità di popolazioni animale ai fini della limitazione della diffusione di talune patologie in grado di minacciare la conservazione delle specie protette;
 - d) mantenere la complessità e diversità ambientale, come requisito prioritario degli indirizzi di conservazione, anche



- mediante idonei interventi di contenimento o di eradicazione di specie non autoctone;
- e) riportare ecosistemi e zoocenosi al maggior grado di complessità specifica, limitando la numerosità di alcune specie.
 3. Gli abbattimenti possono essere effettuati esclusivamente da personale dell'Ente gestore delle Riserve, in particolare dagli addetti alla sorveglianza dotati di strumenti idonei e di idonee capacità.
 4. Sono ritenute ammissibili le soppressioni eutanasiche effettuate sotto il controllo dell'Ente, per le ragioni sopra indicate. Tali soppressioni eutanasiche, in quanto aventi carattere di necessità e urgenza, possono essere eseguite in deroga alla procedura sotto indicata. Sui modi e tempi della loro attuazione dovrà essere redatto apposito verbale.
 5. Qualora il personale dipendente dell'Ente sia indisponibile, per ragioni di servizio o di altra natura, o insufficiente per portare a compimento gli interventi proposti e deliberati, questi possono essere delegati, previa autorizzazione dell'Ente gestore, a:
 - a) personale di Polizia Provinciale;
 - b) personale del Corpo Forestale dello Stato.
 6. Per l'autorizzazione e l'esecuzione degli abbattimenti deve essere redatto un documento scientifico, a cura del responsabile del Servizio veterinario e/o del Servizio conservazione dell'Ente gestore delle Riserve o di esperti di livello universitario, corredata dal relativo parere favorevole dell'ex I.N.F.S.-ISPRA, che contenga i seguenti elementi:
 - a) giustificazioni ecologiche e tecniche dell'intervento proposto;
 - b) individuazione dei settori interessati dagli interventi di contenimento;
 - c) definizione del numero complessivo di soggetti da prelevare;
 - d) definizione di tempi, metodi e strumenti utilizzati per l'intervento, dando preferenza ai sistemi che, per efficienza e limitazione delle sofferenze, siano ritenuti più idonei;
 - e) eventuali limitazioni di tempo o di luogo, nel caso sia ritenuto utile salvaguardare taluni periodi dell'anno o particolari habitat o porzioni di habitat;
 - f) indicazioni sui costi previsti e sulle eventuali entrate finanziarie;
 7. Il documento, contenente anche modalità di esecuzione del piano di abbattimento, dovrà essere approvato dall'Ente.
 8. Le spoglie degli animali rinvenute nel territorio delle Riserve sono di titolarità dell'Ente Riserve che si riserva il diritto di:
 - a) destinarle per esigenze di studio, di ricerca scientifica e di esposizione museale presso le proprie strutture;
 - b) destinarle alla distruzione, in loco o presso le strutture sanitarie competenti, nel caso degli abbattimenti a scopo



- scientifico o sanitario, previa realizzazione di esami autoptici e di prelievi a scopo diagnostico e/o di ricerca scientifica, da eseguirsi presso competenti istituti (Università, Istituti Zooprofilattici, C.N.R.), o assegnate a musei riconosciuti in ambito CITES o ad altre collezioni museali per fini didattici o di ricerca;
- c) assegnarle all'Autorità del Comune nel quale è avvenuto l'abbattimento, allo scopo di una definitiva destinazione, nel caso di abbattimenti quantitativi. Per quanto riguarda i provvedimenti previsti nel caso di assegnazione delle carni a terzi e per la destinazione al libero consumo, si rimanda a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di verifica sanitaria degli alimenti destinati al consumo umano.
9. L'assegnazione delle spoglie animali al Comune non esclude la possibilità dell'effettuazione di esami autoptici e di prelievi a scopo diagnostico e di ricerca scientifica, da eseguirsi presso gli istituti sopra indicati.

Art. 3

Catture

1. Nelle Riserve possono essere concesse deroghe al divieto di cattura di fauna selvatica per fini di:
 - a) ricerca scientifica,
 - b) verifica e controllo sanitario,
 - c) reintroduzione o ripopolamento in altre aree protette, o comunque soggette a vincoli permanenti di protezione specifica.
2. L'Ente gestore delle Riserve autorizza direttamente l'esecuzione delle catture a scopo sanitario e di ricerca scientifica, ovvero di quelle operazioni che non prevedono lo spostamento dei soggetti dal luogo di cattura.
3. Per le catture a scopo sanitario o di ricerca scientifica si prevede il seguente iter:
 - a) espressione della linea d'indirizzo politico-amministrativo da parte dell'Ente, che, sentito il parere dei tecnici di cui sotto, definisca le necessità, gli obiettivi, le priorità e le direttive generali dei piani di cattura proposti;
 - b) redazione di un documento scientifico, a cura del responsabile del Servizio veterinario e/o del Servizio conservazione dell'Ente gestore delle Riserve o di esperti di livello universitario, corredata dal relativo parere favorevole dell'ex I.N.F.S.-ISPRA, che contenga i seguenti elementi:
 - necessità sanitarie o obiettivi scientifici dell'intervento;
 - definizione del numero complessivo di soggetti da catturare;



- definizione di tempi, metodi e strumenti utilizzati per l'intervento, dando preferenza ai sistemi che, per efficienza e limitazione dello stress di cattura e di trasporto, siano ritenuti più idonei;
 - eventuali limitazioni di tempo o di luogo, nel caso sia ritenuto utile salvaguardare taluni periodi dell'anno o particolari habitat o porzioni di habitat;
- c) approvazione delle modalità di esecuzione del piano da parte dell'Ente gestore delle Riserve.
4. Qualora le catture siano effettuate da dipendenti dell'Ente gli addetti redigeranno, per ogni operazione, un dettagliato verbale.
 5. Le catture a scopo di ricerca scientifica possono anche essere delegate a personale afferente ad Istituti universitari o di ricerca, pubblici o privati, solo se svolte contestualmente a programmi di ricerca approvati dall'Ente. In questo caso l'autorizzazione alla cattura è rilasciata dall'Ente gestore, cui spetta il compito di vigilare sull'andamento delle catture stesse. Per ogni operazione deve essere redatto, ad opera dei ricercatori incaricati, un preciso e dettagliato verbale, in cui siano quantificati il numero, il sesso e, laddove possibile, l'età dei soggetti catturati.
 6. L'esito numerico dei singoli interventi dovrà essere periodicamente comunicato, per opportuna conoscenza e nelle forme previste, all'Ente gestore.
 7. Per l'autorizzazione e l'esecuzione delle catture a scopo di reintroduzione, nel rispetto della normativa in materia, si prevede il seguente iter:
 - a) espressione della linea d'indirizzo politico-amministrativo da parte dell'Ente gestore, che, sentito il parere dei tecnici di cui sotto, definisca le necessità, gli obiettivi, le priorità e le direttive generali dei piani di cessione proposti;
 - b) redazione di un documento scientifico, a cura del Servizio Conservazione dell'Ente gestore delle Riserve o di esperti di livello universitario, corredata dal relativo parere favorevole dell'ex I.N.F.S.-ISPRA, che contenga i seguenti elementi:
 - giustificazioni ecologiche e tecniche dell'intervento proposto;
 - redazione di uno studio di fattibilità dell'operazione e di vocazionalità dell'area ai fini della reintroduzione della specie in questione;
 - definizione di tempi, metodi e strumenti utilizzati per l'intervento, dando preferenza ai sistemi che, per efficienza e limitazione dello stress di cattura e di trasporto, siano ritenuti più idonei;
 - eventuali limitazioni di tempo o di luogo, nel caso sia ritenuto utile salvaguardare taluni periodi dell'anno o particolari habitat o porzioni di habitat;



- indicazioni sui costi previsti e sulle entrate finanziarie;
 - c) approvazione delle modalità di esecuzione del piano da parte dell'Ente;
 - d) redazione e sottoscrizione di una specifica convenzione.
8. Le catture a scopo di reintroduzione possono essere effettuate esclusivamente dal personale dipendente dell'Ente, in particolare dagli addetti alla sorveglianza dotati di strumenti idonei e di idonee capacità, sotto stretto controllo del Servizio Veterinario e/o Servizio Conservazione dell'Ente gestore delle Riserve o di veterinari specializzati in fauna selvatica, all'uopo incaricati dalla Direzione.
9. La cattura e lo spostamento degli animali dall'area protetta, a scopo di reintroduzione o di ripopolamento, deve avvenire in accordo con quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di trasferimento degli animali.
10. Gli animali protetti possono essere ceduti ad altri enti fatte salve le seguenti condizioni:
- a) la Riserva mantiene la titolarità degli animali ceduti. In ogni momento l'Ente si può avvalere, per ragioni connesse con la conservazione della specie, del diritto di ritornare in possesso degli stessi animali ceduti o di un corrispondente numero di soggetti della stessa specie e della stessa origine genetica di quelli ceduti; gli animali sono concessi solo a Enti pubblici o di diritto pubblico, che rispondano ai seguenti requisiti:
 - gestiscano aree soggette a vincoli di protezione totali o specifici, o comunque in cui sia vietato, per almeno 20 anni, l'esercizio venatorio;
 - siano dotati di un servizio permanente di vigilanza di provata efficienza;
 - abbiano dotazione di fondi sufficienti all'espletamento dell'intero programma di reintroduzione.
 - b) la cessione degli animali è subordinata all'esecuzione di uno studio di fattibilità della reintroduzione e di vocazionalità dei nuovi territori per la specie in questione, redatto da ricercatori o tecnici di livello universitario e valutato dall'Ente, il quale si esprimerà solo dopo aver effettuato un sopralluogo tecnico nell'area interessata dal progetto.
 - c) gli animali sono concessi previa stipula di un'apposita convenzione che vincoli gli enti coinvolti al rispetto delle norme sopra indicate.
 - d) gli enti che ricevono gli animali si impegnano a rendere possibile, in ogni momento, la verifica da parte dell'Ente dell'andamento della reintroduzione e a fornire periodicamente dati sull'incremento demografico del nuovo nucleo immesso.



11. Le catture temporanee per inanellamento sono autorizzate dall'Ente, secondo le modalità sopra indicate e le persone autorizzate alla cattura dovranno possedere gli stessi requisiti richiesti dall'art. 4 della Legge 157/92.
12. La cattura può essere seguita dall'abbattimento dell'animale solo se contestualmente è operante un piano di abbattimento, di cui agli specifici articoli e commi del presente regolamento. L'abbattimento per scopi eutanasi è consentito solo se l'animale è giudicato irrecuperabile, dal punto di vista della sopravvivenza o della funzionalità di organi e apparati. La valutazione clinica deve essere effettuata da parte del responsabile del Servizio sanitario dell'Ente o di un veterinario specializzato in fauna selvatica o di provata competenza clinico-diagnostica.
13. Il prelievo di fauna ittica, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 394/91 e dalla L.R. n. 10/2003, è vietato in tutto il territorio della riserva.
14. Il divieto di cattura o di prelievo può essere derogato a scopo di ricerca scientifica o al fine di preservare la fauna ittica in occasione di lavori in alveo o di eventi a carattere eccezionale, quali quelli conseguenti ad inondazioni o per interventi di pubblica utilità. In tali casi il materiale ittico prelevato dovrà essere reimmesso, nel minor tempo possibile, nello stesso corso d'acqua da cui è stato prelevato, a monte o a valle del sito di prelievo. In caso di rinvenimento di esemplari appartenenti a specie alloctone questi dovranno essere soppressi o comunque destinati per fini che non ne prevedano la reimmissione allo stato libero. Per ogni prelievo per fini di tutela della fauna ittica dovrà essere presentata domanda in cui siano precisati i seguenti elementi:
 - a) giustificazioni ecologiche e tecniche dell'intervento proposto;
 - b) individuazione dei tratti fluviali e lacustri interessati;
 - c) definizione di tempi, personale, metodi e strumenti utilizzati per l'intervento, dando preferenza ai sistemi che, per efficienza e limitazione delle sofferenze, siano ritenuti più idonei.
15. L'Ente gestore delle Riserve provvede, sentito il parere del Responsabile del Servizio Veterinario e/o Servizio Conservazione dell'Ente, al rilascio delle autorizzazioni a tali interventi, specificando ragioni, tempi, luoghi, strumenti, metodi e personale impiegato.
16. Nel caso di cattura per scopo di ricerca scientifica si applicano le direttive di cui al precedente articolo del presente regolamento.



Art. 4

Reintroduzioni e ripopolamenti

1. L'art. 11, comma 3, lettera a) della Legge 394/91 stabilisce il divieto di introduzione nelle aree protette di specie alloctone, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale dell'area.
2. Nel presente Regolamento si ritiene utile non stabilire alcuna deroga a tale norma, ribadendo dunque il divieto assoluto d'introduzione di qualunque specie alloctona. Tale divieto si estende a tutte le specie animali, appartenenti alla fauna vertebrata e invertebrata. Per quanto riguarda le immissioni a scopo di ripopolamento di specie ittiche si rimanda alle specifiche disposizioni.
3. Il suddetto divieto d'introduzione può essere derogato, per motivate ragioni, da esplicitare nelle forme più oltre previste, solo nel caso in cui si tratti dell'immissione di soggetti appartenenti a sottospecie alloctone di specie autoctone, qualora sia dimostrato con certezza che le sottospecie locali siano estinte.
4. Per quanto attiene ai programmi di reintroduzione, si intende riferirsi, secondo quanto da più parti specificato, alla immissione di soggetti appartenenti a specie che erano presenti in tempi storici nel territorio delle Riserve, ovvero di specie la cui presenza è testimoniata da documenti che hanno attinenza con la storia, intesa come esposizione ordinata di fatti e circostanze, che risultano da un'indagine critica volta ad accertare sia la verità degli stessi sia le connessioni reciproche tra i diversi accadimenti. La scomparsa delle specie suddette deve essere avvenuta per cause non dipendenti dalla trasformazione degli habitat un tempo occupati.
5. Queste operazioni possono essere autorizzate nel rispetto delle seguenti procedure:
 - a) espressione della linea di indirizzo politico-amministrativo da parte dell'Ente gestore, che, sentito il parere dei tecnici di cui sotto, definisca le necessità e gli obiettivi dei piani di reintroduzione proposti;
 - b) predisposizione di un documento scientifico redatto congiuntamente ad opera del Servizio Conservazione dell'Ente e di esperti esterni di livello universitario, corredata dal relativo parere favorevole dell' ex I.N.F.S.-ISPRA, che contenga i seguenti elementi:
 - giustificazioni ecologiche e scientifiche dell'intervento di reintroduzione proposto;
 - individuazione dei settori interessati dalla reintroduzione e valutazione degli impatti;
 - quantificazione degli impatti previsti sulle altre componenti delle cenosi protette;



- individuazione del numero complessivo di soggetti da reintrodurre;
 - parere favorevole dell' ex I.N.F.S.-ISPRA;
6. approvazione delle modalità di esecuzione del piano da parte dell'Ente gestore.
 7. L'immissione di fauna ittica nelle Riserve è consentita nell'ambito di:
 - a) progetti finalizzati a favorire il ripopolamento della fauna ittica autoctona delle Riserve;
 - b) progetti di riqualificazione ambientale o di studio o ricerca scientifica, approvati dall'Ente gestore delle Riserve.



Piano di Assetto Naturalistico